



COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 101 DEL 16/12/2016

In vigore dal 7/01/2016

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia Locale
- Art. 3. Funzioni degli appartenenti al Corpo
- Art. 4. Ordinamento strutturale del Corpo

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

- Art. 5. Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale
- Art. 6. Rapporto gerarchico
- Art. 7. Responsabilità del Corpo di Polizia Locale
- Art. 8. Pari opportunità
- Art. 9. Attribuzioni del Vice-Comandante
- Art. 10. Attribuzioni degli Ufficiali
- Art. 11. Attribuzioni dei Sottufficiali
- Art. 12. Compiti degli Agenti
- Art. 13. Qualifiche degli appartenenti al Corpo

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 14. Modalità di accesso al Corpo
- Art. 15. Formazione di base per Agenti
- Art. 16. Qualificazione professionale per Ufficiali e Sottufficiali
- Art. 17. Altri corsi di istruzione professionale
- Art. 18. Aggiornamento professionale

TITOLO IV
UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

- Art. 19. Uniforme di servizio
- Art. 20. Gradi e distintivi
- Art. 21. Armamento e strumenti di autotutela
- Art. 22. Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 23. Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 24. Tessera di servizio

TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 25. Finalità generali dei servizi
- Art. 26. Servizi appiedati
- Art. 27. Servizi a bordo di veicoli
- Art. 28. Collegamento dei servizi
- Art. 29. Servizi di pronto intervento
- Art. 30. Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 31. Ordine di servizio
- Art. 32. Servizi di appartenenti al Corpo presso altri uffici del Comune
- Art. 33. Efficacia dei servizi del Corpo

TITOLO VI
NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- Art. 34. Assegnazione ed impiego del personale
- Art. 35. Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 36. Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie
- Art. 37. Mobilitazione del personale
- Art. 38. Reperibilità degli appartenenti al Corpo
- Art. 39. Missioni esterne al territorio comunale
- Art. 40. Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 41. Servizi a pagamento

TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 42. Norme generali: doveri
- Art. 43. Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 44. Orario e posto di servizio
- Art. 45. Rapporti interni al Corpo
- Art. 46. Spirito di Corpo
- Art. 47. Ferie – Riposi – Permessi
- Art. 48. Comportamento in pubblico
- Art. 49. Saluto

TITOLO VIII
DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 50. Norme disciplinari
- Art. 51. Accertamenti sanitari
- Art. 52. Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53. Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune
- Art. 54. Trattamento economico
- Art. 55. Celebrazioni e festività del Corpo
- Art. 56. Rapporti esterni
- Art. 57. Rinvio alla disciplina regionale
- Art. 58. Entrata in vigore del Regolamento del Corpo di Polizia Locale

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO
DELL'ARMA DI ORDINANZA**

- Art. 1. Disposizioni generali
- Art. 2. Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3. Numero delle armi in dotazione
- Art. 4. Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi
- Art. 5. Modalità di porto dell'arma
- Art. 6. Collegamenti e servizi extra territoriali
- Art. 7. Custodia delle armi
- Art. 8. Addestramento al tiro
- Art. 9. Norma transitoria e di rinvio

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 *Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di Polizia nelle materie di competenza propria del Comune nonché quelle comunque delegate, così come previsto dalla Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. e dalla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.

Il Corpo dei Vigili Urbani di Limbiate, già istituito anteriormente all'entrata in vigore della Legge 7 marzo 1986, n. 65, denominato poi "Corpo di Polizia Municipale", assume, in conformità della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015, avente per oggetto "Disciplina regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza", la nuova denominazione di "Corpo di Polizia Locale" ed è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 *Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia Locale*

L'attività del Corpo di Polizia Locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:

- di Polizia Amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di Leggi, Regolamenti e Provvedimenti Statali, Regionali e Locali;
- di Polizia Giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia Locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
- di Polizia Stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
- di Pubblica Sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire in concorso con le Forze di Polizia dello Stato la Sicurezza Urbana degli ambiti territoriali di riferimento.

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. e della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.

Art. 3 *Funzioni degli appartenenti al Corpo*

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da Leggi, Regolamenti, Ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di Polizia Stradale ai sensi di Legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e s.m.i. e dalla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.;
- esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi di Legge;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni di Pubblica Sicurezza

attribuite;

- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e degli altri Enti Locali e con gli organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;
- concorrono nell'effettuazione delle attività di educazione stradale;
- svolgono attività e progetti a tutela dei cittadini, in un'ottica di sicurezza partecipata, promuovendo la collaborazione con diversi enti e soggetti del territorio;
- collaborano allo studio dei provvedimenti di interesse viabilistico.

Il personale della Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

- a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate;
- c) le operazioni autorizzate per fini di collegamento, rappresentanza, istituzionali;
- d) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.

La funzione di Polizia Locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.

La Polizia Locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dalla Polizia Locale che svolge attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore.

Il Corpo di Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dal Corpo di Polizia Locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di Polizia Locale e con le forze di polizia dello Stato. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dal Corpo di Polizia Locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico.

Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dal Corpo di Polizia Locale secondo le indicazioni dell'ente, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.

Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, il Corpo di Polizia Locale pone il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento. Gli operatori di Polizia Locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti a eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Gli operatori di Polizia Locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento non ordinari, così come definiti da apposito regolamento dell'ente, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto.

Nell'espletamento dei servizi d'istituto, gli operatori di Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale è costituito da un'Area Direttiva strutturata nella U.O. Direzione e Segreteria Comando e dall'Area Operativa cui fanno riferimento le Unità operative e specialistiche in materia di Sicurezza urbana, Polizia Amministrativa, commerciale e annonaria, nonché di pubblica sicurezza afferenti gli ambiti di competenza sindacale quale Autorità locale di p.s., Polizia Giudiziaria, Centrale Operativa e Videosorveglianza; Illeciti e Contenzioso; Polizia Ambientale ed edilizia, Polizia Anagrafica, Polizia di prossimità/Pronto Intervento/Sinistri Stradali; Protezione Civile.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 5

Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

La Direzione del Corpo di Polizia Locale, costituendo Servizio Apicale, spetta esclusivamente al Comandante.

Il Comando del Corpo, Direzione del Servizio Apicale, è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale, così come previsto dalla Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico

sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 6 ***Rapporto gerarchico***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli servizi operativi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale.

In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del Comandante, ogni superiore è sostituito da altro superiore presente in servizio.

Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da operatori dello stesso grado e non sia presente un addetto al coordinamento e controllo ovvero un capoturno, la direzione operativa della medesima compete all'operatore con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.

Per il personale interno al Corpo vincitore di concorso, a parità di periodo di anzianità, la stessa è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso di accesso al posto e all'età.

Per il personale assunto in mobilità, per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio di ruolo espletato nei Corpi o nei Servizi di Polizia Locale e nel medesimo profilo professionale debitamente documentato.

L'anzianità di servizio di cui al presente articolo attiene esclusivamente ai rapporti gerarchici all'interno del Corpo.

Art. 7 ***Responsabilità del Corpo di Polizia Locale***

L'incarico di Comandante del Corpo è affidato a soggetto di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di Polizia Locale.

Il Comandante assume lo status di appartenente alla Polizia Locale.

Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.

Il Comandante è figura apicale del Corpo di Polizia Locale e dipende funzionalmente dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Il Comandante, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, cura la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla Polizia Locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge 7.3.1986, n. 65, all'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - e alle disposizioni di cui al Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e s.m.i. del Comune di Limbiate.

Nell'esercizio delle funzioni di Agente, di Sottufficiale e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Sicurezza attribuite, il personale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali il Comandante assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.

Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:

- emanare gli ordini e le direttive di servizio;
- vigilare sulla corretta interpretazione ed applicazione di Leggi e Regolamenti ed emanare le relative direttive;
- vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
- disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato;
- mantenere i rapporti con la Magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del Comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
- mantenere d'intesa con l'Ufficio Stampa del Comune, i rapporti con gli organi di stampa ed i media, relativamente alle notizie ed accadimenti e diffusione di informazioni relative all'attività che vedano interessato il Corpo di Polizia Locale, nonché in occasione di situazioni di emergenza, coadiuvando il Sindaco quale autorità locale in materia di protezione civile, nelle comunicazioni dirette alla popolazione.
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati o alle direttive ricevute.

Art. 8 ***Pari opportunità***

Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle pari

opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio a personale di un sesso rispetto ad un altro.

E' cura del Comandante e degli Ufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada"; nel contempo vengono assegnate ad attività di supporto nei servizi interni.

Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi serali e notturni.

Art. 9

Attribuzioni del Vice-Comandante

Le funzioni del Vice-Comandante sono attribuite con provvedimento motivato dal Comandante tra gli ufficiali in servizio.

Il Vice-Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce per la direzione tecnica del Corpo, in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.

Al Vice-Comandante competono le attribuzioni di cui agli artt. 10 e 11, oltre che la continua verifica dell'efficienza dei diversi servizi del Corpo nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.

Art. 10

Attribuzioni degli Ufficiali

Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili, nei confronti del Comandante stesso, della direzione della struttura/unità operativa/unità specialistica/nucleo ovvero ufficio cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo o dell'efficacia dell'azione amministrativa del personale dipendente loro assegnato.

I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:

- curare l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed emanare le disposizioni di servizio negli ambiti di competenza;
- fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
- curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
- curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del

Comandante;

- studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili;
- proporre encomi e provvedimenti disciplinari.

Art. 11

Attribuzioni dei Sottufficiali

I Sottufficiali sono addetti al coordinamento e controllo dell'esecuzione dei servizi interni ed esterni con le medesime modalità e principi indicati nell'art. 10.

Essi curano che i servizi vengano svolti secondo le direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio e la produttività del personale dipendente.

Espletano altresì ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 12

Attribuzioni e doveri dei Capituono e degli Agenti con maggiore anzianità di servizio

Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.

Essi prestano servizio come appiedati, o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

In caso di assenza degli ufficiali e dei sottufficiali le attività di coordinamento di cui all'art. 11 sono di competenza dei Capituono ed in mancanza di quest'ultimi, dell'agente con maggior anzianità di servizio nel turno.

I capituono vengono nominati dal Comandante sulla base delle loro competenze, del percorso nonché delle conoscenze professionali acquisite.

Art. 13

Qualifiche degli appartenenti al Corpo

Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale ed a norma dell'art. 5 della Legge Quadro 7.3.1986, n. 65 e s.m.i., esercitano anche:

- funzioni di polizia giudiziaria (Ufficiali e/o Agenti di PG a norma delle attribuzioni conferite loro dalle Leggi e Regolamenti vigenti);
- funzioni di polizia stradale;
- funzioni di pubblica sicurezza attribuite dalla normativa vigente.

Il suddetto personale indosserà i distintivi di grado previsti dalla normativa Regionale vigente.

La qualifica di Agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i.

Inoltre in caso di pubblica calamità, conformemente alla L.R. 6/2015, il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed il Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14

Modalità di accesso al Corpo

Oltre ai requisiti previsti dal vigente Regolamento per i concorsi del Comune di Limbiate, sono richiesti per l'accesso a qualsiasi posto in organico del Corpo di Polizia Locale, i seguenti requisiti particolari:

- possesso di patente di guida prescritta per la guida di auto e motoveicoli;
- possesso dei requisiti necessari, conformemente al ruolo da ricoprire e previsti dalla normativa vigente;
- possesso dell'idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.

Per l'accesso al Corpo sono altresì accertati, presso idonea struttura sanitaria, i requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei servizi armati.

La nomina in ruolo è subordinata altresì ai requisiti di carattere generale indicati nell'art. 32 della Legge della Regione Lombardia nr. 6 e s.m.i..

Art. 15

Formazione di base per Agenti

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base, ai sensi delle vigenti Leggi Regionali in materia di Polizia Locale.

Il corso è completato, successivamente, da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo della durata non inferiore ad un mese, con affiancamento ad Agente o Sottufficiale ovvero Ufficiale di congrua anzianità.

Art. 16

Qualificazione professionale per Ufficiali e Sottufficiali

I vincitori di concorsi per posti di Ufficiale e di Sottufficiale sono tenuti, a norma delle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale, a frequentare, nei periodi di prova specifici corsi di qualificazione professionale.

Art. 17

Altri corsi di istruzione professionale

Tutti gli Agenti, per quanto di rispettiva competenza, devono acquisire le nozioni e

l'addestramento al pronto soccorso sul posto con aggiornamenti periodici.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale che hanno frequentato corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati e debitamente documentati, possono ottenere la qualifica di interprete con idonea disposizione del Comandante e fregiarsi dei relativi distintivi.

Art. 18 ***Aggiornamento professionale***

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene prioritariamente effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i. e negli artt. 33, 34, 35 della Legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015 e s.m.i.

TITOLO IV **UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE**

Art. 19 ***Uniforme di servizio***

L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 22 per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, in attuazione delle Leggi Regionali in materia di Polizia Locale e dell'art. 6 della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i..

L'uniforme degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:

- a) divisa ordinaria;
- b) divisa di servizio (completo operativo);
- c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.

Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

Le modalità con cui i capi delle uniformi assegnate e gli accessori devono essere indossati sono disposte dal Comandante.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, è previsto l'uso dell'alta uniforme

con mantella e la sciabola d'ordinanza.

E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 20 ***Gradi e distintivi***

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità della normativa regionale vigente in materia.

I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti le mansioni sono forniti dall'Amministrazione.

Sull'uniforme, previa comunicazione al comando, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia e dal Comune di Limbiate, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

Art. 21 ***Armamento e strumenti di autotutela***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dall'allegato Regolamento speciale in attuazione del D. M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i.

L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge penale.

Gli appartenenti al Corpo, prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998 e s.m.i., nonché alla verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati presso idonea struttura sanitaria. La verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati è rinnovata ogni 2 anni.

Tutto il personale è tenuto a frequentare specifico addestramento teorico-pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso delle armi e il tiro. L'addestramento è tenuto da istruttori abilitati.

L'esercitazione di tiro al poligono è effettuata di norma semestralmente.

L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono disposti dal comando periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Gli operatori sono dotati di strumenti di autotutela e di contenzione, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, il bastone estensibile, le manette.

Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto.

L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

L'assegnazione degli strumenti di autotutela e di contenzione deve trovare espressa previsione nel regolamento del Corpo di Polizia Locale.

Il personale della Polizia Locale è dotato altresì di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

Art. 22 ***Strumenti e mezzi in dotazione***

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono conformi alla Legge e alle disposizioni Regionali in materia di Polizia Locale e recepite nel presente Regolamento.

Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione agli uffici o ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Gli operatori della Polizia Locale, con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela previsti dalla normativa Nazionale e Regionale di Polizia Locale, secondo quanto disciplinato dal Ministero dell'Interno.

Art. 23 ***Servizio in uniforme ed eccezioni***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio, previa autorizzazione del Comandante, è svolta in abito civile solo in momenti specifici ed eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno o quando la natura del servizio lo richiede.

Art. 24 ***Tessera di riconoscimento***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento conforme alla normativa Regionale in vigore; la stessa è fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. e quanto previsto nell'accordo per la realizzazione delle tessere di riconoscimento per gli operatori della Polizia Locale sottoscritto con Regione Lombardia.

Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.

Essa:

- deve essere conservata con cura;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

La tessera deve essere sempre mostrata a giustificata richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della Polizia Locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del

petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 c. 5 del C.d.S. (c.d. paletta).

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 25 *Finalità generali dei servizi*

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 2, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

Art. 26 *Servizi appiedati*

Per il perseguimento delle finalità previste dal precedente articolo 25, i servizi di Polizia Locale sono svolti in forma appiedata. Ove necessario detti servizi vengono svolti anche con l'utilizzo di un velocipede.

Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue:

- a) servizio mobile appiedato lungo un itinerario o all'interno di un'area;
- b) regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
- c) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
- d) servizio misto tra le intersezioni, come alle lettere b) e c), e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio;
- e) servizi d'ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

Art. 27 *Servizio a bordo di veicoli*

Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi, i servizi appiedati sono integrati con servizi a bordo di veicoli.

Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.

Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Ai servizi moto-montati e ciclo-montati sono assegnati gli Agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal comando.

L'utilizzo quotidiano dei veicoli di servizio dovrà essere annotato, da parte del personale operante, su appositi libretti in dotazione sui singoli veicoli.

L'utilizzo dei veicoli immatricolati "Servizi di Polizia Stradale" è consentito esclusivamente agli Agenti, Sottufficiali e Ufficiali muniti di patente di servizio.

Art. 28 ***Collegamento dei servizi***

I servizi esterni devono essere collegati al comando con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione.

Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il comando.

Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

Art. 29 ***Servizi di pronto intervento***

I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il comando e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.

Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal comando o dall'Ufficiale ovvero sottufficiale di turno, o dal capoturno se in servizio ovvero su indicazione della centrale operativa per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.

L'evasione delle richieste di intervento che pervengono dall'Amministrazione Comunale oppure da Dirigenti, Funzionari e dipendenti della stessa devono essere autorizzate dal Comandante o da Ufficiale/Sottufficiale delegato.

Vi è obbligo di comunicazione alla Centrale Operativa di tutti gli interventi eseguiti sul territorio ai fini dell'annotazione sull'apposito registro a futura memoria.

All'Ufficiale di turno, e in sua assenza al Sottufficiale ovvero al capoturno ed alla Centrale Operativa, dovranno essere comunicati con la massima urgenza tutti gli interventi di rilevante importanza.

Art. 30 ***Obbligo di intervento e di rapporto***

Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatti salvi gli interventi di Polizia Giudiziaria dovuti in flagranza di reato e salvo situazioni eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al Corpo sono esentati dall'obbligo di intervento per i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comandante a particolari divisioni, uffici o unità opportunamente istituite ed attrezzate ove istituite. In tali casi l'addetto deve richiedere l'intervento o

l'ausilio delle strutture competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio.

Nei casi in cui non sia sufficiente il suo personale intervento, l'addetto deve richiedere quello del competente nucleo operativo, a cui si fa prioritario riferimento per l'esecuzione dell'intervento.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Anche al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 33, gli addetti ai servizi di Polizia Locale, forniscono i dati necessari per la rilevazione degli interventi effettuati.

Art. 31 ***Ordine di servizio***

Sono istituiti presso la Segreteria Comando e la Centrale Operativa i fogli di servizio, di norma a cadenza settimanale, dai quali si evince la turnazione di tutti gli appartenenti al Corpo.

La turnazione settimanale viene resa nota a tutto il personale con 7 giorni d'anticipo.

Il Comandante, avvalendosi dell'Ufficiale/Sottufficiale ovvero del capoturno presente delegato, dispone l'ordine di servizio giornaliero, indicando per ciascun dipendente posto di lavoro e modalità di massima per l'espletamento del servizio.

Disposizioni particolari o programmi di lavoro possono essere assegnate, oltre che con l'ordine di servizio, anche in forma scritta annotata o allegata sul foglio stesso, ovvero impartite verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio preventivamente all'inizio del turno e ricevono istruzioni per lo svolgimento dello stesso dai responsabili del turno in sede di *briefing*.

Nello svolgimento del servizio gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.

Art. 32 ***Servizi di appartenenti al Corpo presso altri uffici del Comune***

L'assegnazione di appartenenti al Corpo presso altri uffici del Comune può avvenire in conformità alle disposizioni e agli accordi che disciplinano le modalità interne di organizzazione del personale, fermo restando la disciplina di cui all'art. 4 – punto 2) della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i.

Art. 33 ***Efficacia dei servizi del Corpo***

Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dei risultati ottenuti dai servizi e della loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 25, così da individuare l'efficienza globale della struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Ai sensi della vigente L.R. 6/2015 ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale

in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine ovvero della protezione civile, il Sindaco per il tramite del Comandante del Corpo promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti dal Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale e l'addestramento periodico del personale.

Le associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 6/2015 possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici, sorveglianza ai plessi scolastici in occasione dell'entrata e dell'uscita degli alunni. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni nonché ai requisiti e limiti fissati nella sopracitata legislazione regionale in materia di politiche in materia di sicurezza urbana.

Inoltre sempre ai sensi della citata L.R. 6/2015 e nei casi ritenuti opportuni, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, sarà possibile avvalersi della collaborazione delle guardie giurate particolari, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto nella normativa regionale di riferimento.

TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 34 *Assegnazione ed impiego del personale*

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizio con provvedimento ed a giudizio insindacabile del Comandante, anche in base agli obiettivi dell'Amministrazione ed in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.

Art. 35 *Guida dei veicoli ed uso di strumenti*

Per i servizi di cui all'art. 27, il Comandante affida agli appartenenti alla Polizia Locale, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 36
Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.

Inoltre, le prestazioni oltre l'orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente per tutto il tempo necessario nei seguenti casi:

- al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
- in attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 37
Mobilizzazione del personale

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati e messi a disposizione per far fronte all'emergenza.

Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 38
Reperibilità degli appartenenti al Corpo

I turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a urgenti servizi di istituto cui essi sono addetti, sono attuati in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto e come previsto dagli accordi nazionali e locali di comparto.

Art. 39
Missioni esterne al territorio comunale

Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

- per rinforzare altri Corpi o servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate;
- per rinforzare Corpi o servizi in caso di emergenza e in occasioni di eventi calamitosi;
- per soli fini di collegamento e rappresentanza.

Art. 40
Servizi effettuati per conto di privati

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformemente alla vigente normativa per gli incarichi esterni, potranno essere svolti da parte del Comando servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante e, qualora non venga

pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza.

Per tali servizi la Giunta Comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate dalla cassa comunale.

Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario e l'eventuale rimborso delle spese anticipate e sostenute, ove previsto.

Art. 41
Servizi a pagamento

La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 42
Norme generali: doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti secondo le finalità dei servizi indicate nell'art. 25.

Art. 43
Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 23. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale, ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante. È tassativamente vietata per motivi di sicurezza e durante il servizio, l'applicazione di *piercing* visibili ovvero di orecchini.

Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.

E' vietato l'uso di occhiali appariscenti che per colore e forma siano in contrasto con il decoro dell'uniforme.

Art. 44
Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale/ Sottufficiale di turno.

L'uscita dal Comando per servizio deve avvenire entro quindici minuti dall'inizio del turno ed il rientro dai servizi esterni è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio, salvo particolari autorizzazioni del Responsabile di turno. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comando e solo in casi di necessità non programmabili può essere autorizzato dall'Ufficiale/Sottufficiale di turno.

In tal caso la richiesta, salvo urgenze, dovrà essere formulata ad inizio turno. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo.

In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

Art. 45
Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con i pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, l'appartenente al Corpo di Polizia Locale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Amministrazione comunale e del Corpo.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione comunale nonché del Corpo di Polizia Locale e dei propri appartenenti.

Art. 46
Spirito di Corpo

Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenere elevato il prestigio e lo spirito di servizio alla cittadinanza.

Art. 47 ***Ferie - Riposi – Permessi***

In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di Legge, contrattuali o contenute in appositi ordini di servizio finalizzati a garantire la continuità del servizio.

La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.

Ogni gruppo di lavoro (gruppo di appartenenza - turno lavorativo nella turnazione – uffici – gruppo Ufficiali) deve garantire la presenza in servizio nella misura minima del 50% del personale con arrotondamento all'unità superiore se il risultato è frazionato.

In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua ed i mesi di luglio e agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla predisposizione di appositi ordini di servizio.

Il personale è obbligatoriamente tenuto a verificare, entro le 24 ore antecedenti l'inizio del turno programmato, se sono intervenuti cambiamenti o modifiche al proprio turno di lavoro.

Nel caso di servizi mirati e con carattere d'urgenza potranno essere preventivati d'ufficio turni di servizio diversi in orari serali/festivi/notturni.

Art. 48 ***Comportamento in pubblico***

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità, equità e legittimità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità l'interprete deve usare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire, quando legittimamente richiesto, il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di riconoscimento.

Durante il servizio, il personale di Polizia Locale non deve:

- accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona od itinerario assegnato, o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso del Comando;
- occuparsi dei propri affari ed interessi;
- fermarsi a leggere giornali.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni nonché nei luoghi di lavoro, compresi quelli

effettuati a bordo dei veicoli di servizio.

Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Al personale in uniforme è comunque vietato:

- portare involucri voluminosi;
- consumare bevande alcoliche o superalcoliche;
- utilizzare ombrelli;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio;
- intrattenersi in attività ludiche di qualsivoglia natura;

Art. 49 **Saluto**

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici, *in primis* nei confronti del Comandante del Corpo, è un obbligo e un dovere per gli appartenenti al Corpo in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.

Tra uguali di grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, ed Agenti di Polizia Locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, Regionale o alla bandiera nazionale.

Il saluto è obbligatorio ai simboli ed alle autorità seguenti:

- al SS sacramento e al passaggio feretri durante i funerali;
- alla Bandiera Nazionale;
- al Gonfalone della Città ed a quelli dei Comuni decorati con Medaglia d'Oro al Valor Militare e Civile;
- al Capo dello Stato ed ai capi di Stato esteri;
- al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
- al capo del Governo, ai Ministri e personalità cui sono dovuti gli onori;
- al Sindaco e Assessori;
- alle Autorità Civili, Giudiziarie, Militari e Religiose Regionali, Provinciali e Comunali

Saluto da fermo a capo coperto:

Il saluto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le

dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.

Saluto da fermo a capo scoperto:

Il saluto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.

Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 50 *Norme disciplinari*

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista per il restante personale del Comune, nonché da norme contrattuali.

Art. 51 *Accertamenti sanitari*

In casi di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione del medico competente aziendale.

In casi di infermità fisica irreversibile e permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, e che rendano comunque incondizionatamente inidonei al servizio nel Corpo, si applica la mobilità prevista per il restante personale del Comune, qualora non risulti possibile una ricollocazione all'interno del Corpo.

Art. 52 *Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo*

Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:

- compiacimento ed elogio ovvero lode scritta dal Comandante;
- encomio del Sindaco;
- encomio solenne della Giunta comunale.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa vigente per il personale del Comune di Limbiate.

Art. 54

Trattamento economico

Il trattamento economico previsto per le singole figure professionali è quello stabilito dai vigenti contratti (nazionale e decentrato).

Art. 55

Celebrazioni e festività del Corpo

Ogni anno verrà celebrata la festa del Corpo della Polizia Locale. La celebrazione annuale della Fondazione e del Santo Patrono del Corpo di Polizia Locale "San Sebastiano Martire" è fissata al 20 gennaio.

Per comprovati motivi di servizio o di opportunità tale data può essere modificata su disposizione del Comandante, informandone preventivamente il Sindaco.

Art. 56

Rapporti esterni

Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività d'istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione ed il Corpo.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.

In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.

E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.

Art. 57

Rinvio alla disciplina regionale e statale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute negli specifici regolamenti regionali riguardanti:

- a) i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale;
- b) i colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della Polizia Locale;
- c) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della Polizia Locale;
- d) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della Polizia Locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
- e) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di Polizia Locale;
- f) i simboli distintivi di grado per la Polizia Locale;
- g) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della Polizia Locale;
- h) la collaborazione tra Polizia Locale e associazioni di volontariato/associazionismo;
- i) la collaborazione tra Polizia Locale e soggetti di vigilanza privata.
- l) per quanto non espressamente disciplinato dalla legislazione regionale sopra citata, si rimanda alla legislazione statale in materia di polizia locale, in particolare alla Legge Quadro n. 65/1986 e al DM 145/1987 nonché ai CCNL di riferimento e atti regolamentari di riferimento e vigenti.

Art. 58

Entrata in vigore del Regolamento del Corpo di Polizia Locale

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi del vigente Statuto del Comune di Limbiate dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

E' altresì abrogato il Regolamento del Corpo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17 luglio 2014 e vigente dal 7 agosto 2014, con l'entrata in vigore del presente.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELL'ARMA DI ORDINANZA DI CUI AL D.M. 4.3.1987, N. 145 E S.M.I

Art. 1 ***Disposizioni generali***

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato.

Art. 2 ***Tipo delle armi in dotazione***

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica cal. 9x21 ovvero nei diversi calibri attualmente in dotazione al personale.

Il modello è scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.4.1975, n. 110 e s.m.i.

Per i servizi di rappresentanza e guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente al numero degli addetti destinati a tali servizi.

Art. 3 ***Numero delle armi in dotazione***

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, di un numero pari al cinque per cento degli stessi come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 ***Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi***

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- servizio di pronto intervento per l'espletamento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza di cui all'art. 5 della Legge nr. 65/86;
- servizio notturno;
- servizio di scorta.
- servizio di vigilanza ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni;
- qualsivoglia servizio da svolgersi in forma armata su disposizione del Comandante del Corpo o di chi lo

sostituisce in caso di assenza.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. per i servizi di cui al comma precedente, l'arma può essere assegnata in via continuativa. Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i. il provvedimento con cui si assegna l'arma è disposto dal Sindaco per un periodo determinato e il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.

Le armi ed il munizionamento assegnato sono annotati in un apposito registro tenuto presso il comando.

Nella tessera di servizio degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 5 ***Modalità di porto dell'arma***

Gli addetti di cui all'art. 1 esplicano i servizi assegnati indossando l'uniforme e portano l'arma esternamente, in modo visibile.

Il Comandante e gli Ufficiali del Corpo possono portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossano l'uniforme, nell'espletamento dei compiti di rappresentanza o non operativi.

Nei casi in cui è autorizzato il servizio senza uniforme, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7.3.1986, n. 65 e s.m.i. e nei casi in cui è consentito il porto dell'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile, previa autorizzazione del Comandante.

Il Comandante determina le modalità del porto delle armi per l'impiego operativo, in relazione alle caratteristiche tecniche delle stesse ed alle esigenze del servizio.

Art. 6 ***Collegamenti e servizi extra territoriali***

Agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale assegnatari in via continuativa delle armi, è consentito il porto delle medesime per raggiungere dal proprio domicilio, o centro abilitato all'addestramento al tiro, il luogo di servizio e viceversa.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Comune e per soccorso od in supporto ad altri Corpi, il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Il Sindaco comunica al Prefetto competente per territorio i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Comune.

Art. 7 ***Custodia delle armi***

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione, ove non depositata presso l'armeria del Corpo, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti, cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.

Nei locali del comando del Corpo di Polizia Locale sono installate cassette di sicurezza blindate, munite di chiave a doppia mappa, da mettere a disposizione degli assegnatari di arma per il deposito

temporaneo.

Le armi non assegnate e quelle di riserva, nonché il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza o a combinazione.

Essendo il numero complessivo delle armi da custodire superiore a 15 ed il numero delle munizioni superiore a 2.000 cartucce, viene istituita l'armeria come disposto dal D. M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i.

Art. 8 ***Addestramento al tiro***

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i., nella Legge 28.5.1981, n. 286 e s.m.i. e nell'articolo 21 del Regolamento del Corpo.

Specificatamente, tutto il personale individuato per l'assegnazione dell'arma dovrà preventivamente conseguire il certificato maneggio armi mediante la frequenza e il superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso una Sezione TSN, articolato in lezioni teorico-pratiche di tiro, con una valutazione finale.

Le lezioni dovranno essere tenute da Istruttori o Direttori di tiro in possesso d'apposita licenza, di cui alla vigente normativa, secondo uno specifico programma didattico stabilito così articolato:

Prima parte teorica:

- principali obblighi imposti dalla Legge italiana in materia di armi (acquisto, detenzione, custodia, porto, trasporto ed uso);
- conoscenza delle norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l'impiego delle armi;
- nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio, manutenzione e cenni di balistica;
- funzionamento e sulle modalità di puntamento e scatto.

Prima parte pratica:

Dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto, il personale dovrà esercitarsi, sotto la guida costante dell'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza, contro il bersaglio di tiro da difesa alle distanze regolamentari previste dalla Sezione TSN negli appositi corsi specialistici.

Seconda parte teorica:

Lezioni svolte sulla linea di tiro per verificare l'avvenuta acquisizione dei concetti inerenti la sicurezza nel maneggio dell'arma, l'acquisizione del bersaglio ed il controllo dello scatto.

Seconda parte pratica:

Lezioni di tiro pratiche con verifica dei risultati ottenuti.

Valutazione finale e rilascio Certificato di idoneità al maneggio delle armi:

Sarà dichiarato idoneo il personale che avrà dimostrato sicurezza nel maneggio delle armi e che avrà raggiunto il bersaglio secondo le modalità specifiche previste dalla Sezione TSN.

L'esito del corso dovrà essere trascritto sulla scheda di tiro e controfirmato dall'Istruttore o Direttore di tiro in possesso d'apposita licenza.

Lezioni suppletive:

Il personale che non avrà conseguito i risultati prescritti dovrà ripetere le lezioni regolamentari fino a quando non avrà raggiunto i risultati prescritti.

Art. 9

Norma transitoria e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.M. 4.3.1987, n. 145 e s.m.i.

E' altresì abrogato il Regolamento del Corpo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 17 luglio 2014 e vigente dal 7 agosto 2014 con l'entrata in vigore del presente.

ALLEGATO B

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.

Art. 1 Oggetto

1. In conformità dei contenuti dell'articolo 21 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, il presente Regolamento individua gli strumenti di autotutela di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.
2. In conformità dei contenuti dell'articolo 21 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, il presente Regolamento stabilisce altresì le modalità sulla formazione, uso ed assegnazione degli strumenti di contenzione previsti in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.
3. Il presente Regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure d'adozione e d'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale in attuazione della relativa disciplina Regionale.

TITOLO I STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 2 Tipologia degli strumenti di autotutela

1. Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, che possono essere dati in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza, sono costituiti dallo spray antiaggressione con principio attivo "*capsicum*" di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 103 avente per oggetto: "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009", nonché dal "bastone estensibile", ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 3 Formazione ed uso

1. Lo spray OC (*oleoresin capsicum*) ed il bastone estensibile saranno assegnati unicamente agli operatori di Polizia Locale che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formazione ed addestramento predisposto, allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso dello strumento e gli aspetti normativo-legali da rispettare.
2. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Per questo il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti

evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.

3. Gli Ufficiali avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente gli strumenti di autotutela assegnati in dotazione.

4. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione degli strumenti di autotutela assegnati in dotazione, in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.

5. In ogni caso il personale dovrà inoltre partecipare a corsi obbligatori di formazione periodica. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica avrà una durata minima di 2 ore durante le quali dovranno essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e dovranno essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziare le possibili conseguenze in caso di uso improprio. La parte pratica avrà una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.

Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica ed in una teorica.

Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso verranno riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 4 Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori cui verrà assegnato lo strumento difensivo, dovranno firmare un registro di carico e scarico a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato.

Il responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

2. Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

3. Lo spray OC ed il bastone estensibile, ove assegnati, dovranno essere portati solamente in servizio e collocati alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento dovrà essere portato in modo comunque non visibile.

4. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, in particolare delle misure di sicurezza previste per il maneggio dello spray.

5. Il personale anche fuori servizio, dovrà custodire lo strumento antiaggressione con la massima cura, presso il Comando od eventualmente presso la propria abitazione nonché durante il tragitto casa-lavoro, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, l'ostentazione e la perdita.

Art. 5
Obbligo del rapporto

1. Il personale dovrà trasmettere immediata comunicazione scritta al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.

TITOLO II
STRUMENTI DI CONTENZIONE

Art. 6
Tipologia degli strumenti di contenzione

1. Gli strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, in dotazione agli appartenenti al Corpo sono manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena.

Art. 7
Formazione ed uso

1. Gli operatori che avranno in dotazione le manette dovranno frequentare un apposito corso di formazione, predisposto alla conoscenza delle modalità d'uso delle stesse, degli aspetti normativo-legali da rispettare.

I corsi di addestramento si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica.

La parte teorica avrà una durata minima di 2 ore.

La parte pratica avrà una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di contenzione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.

Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica ed in una teorica. Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di contenzione.

Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso dovranno essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Per il personale neo-assunto è considerato valido al fine della formazione di cui al comma uno i moduli formativi organizzati dall'Ente Regionale di Formazione, ovvero organizzati da altre Regioni e riconosciuti validi ai fini dell'assegnazione degli strumenti di contenzione in premessa.

Art. 8
Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori ai quali verranno assegnate le manette dovranno firmare un registro di presa in carico

a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato.

Il responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il numero riportato sullo strumento di contenzione, il giorno di consegna e quello di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

2. Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

Art. 9 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo si rimanda, in quanto applicabile, a quanto disposto nel titolo I.

Art. 10 Norma finale

1. Fermi restando gli specifici ordini di servizio e le istruzioni generali del Comandante, il medesimo potrà prevedere i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti oggetto del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al Regolamento del Corpo e alle disposizioni impartite dal Comandante.